



*Ministero dell'agricoltura  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA  
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE  
FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Alla Segreteria Generale CNA Nazionale

A mezzo PEC

[cna.presidenza@cert.cna.it](mailto:cna.presidenza@cert.cna.it)

e p.c.

All'Ufficio TERR 1

Agli Uffici Territoriali dell'ICQRF

**Oggetto:** Interpello – birra artigianale Vs. prot. Prot. n.: 57/26/VB/ss.  
./.

Con riferimento alla nota in oggetto specificata, che ad ogni buon fine si allega, con la quale codesta Confederazione ha posto un quesito riguardante l'applicazione della legge 16 agosto 1962, n. 1354 che definisce i "piccoli birrifici indipendenti" e la possibile antinomia con l'articolo 16 della legge 11 marzo 2026, n. 34, si rappresenta quanto segue.

A parere dell'ufficio legislativo, all'uopo interessato dallo scrivente Dipartimento circa la predetta questione, il criterio ermeneutico della specialità tra le due norme richiede di accordare prevalenza alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, la quale statuisce ai fini della qualificazione della birra intesa come "artigianale", oltreché uno specifico criterio soggettivo<sup>1</sup>, anche requisiti di carattere tecnico sotto il profilo oggettivo<sup>2</sup>.

A tale riguardo, fermo restando che le norme in conflitto rimangono entrambe efficaci e valide per il principio per cui *lex posterior generalis non derogat legi priori speciali*, la specialità determina la norma da applicare nello specifico ambito della produzione della birra.

Tutto ciò premesso, dunque, ritenersi che la definizione di "birra artigianale" contenuta nell'articolo 2 comma 4-bis, della legge n. 1354/1962 assuma autonoma rilevanza nell'ordinamento e che, di conseguenza, la stessa denominazione possa essere utilizzata dal soggetto che la produca in conformità alle previsioni del richiamato art. 2, comma 4-bis, a prescindere dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, senza ciò determini la violazione del menzionato art. 5 della legge n. 443/1985.

L'Ispettore Generale Capo  
Felice Assenza  
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

<sup>1</sup> La produzione ad opera dei "piccoli birrifici indipendenti";

<sup>2</sup> Ossia la mancata sottoposizione "durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione"